

ARS



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana

Leggi Regionali

PREMESSA

Regione Siciliana L'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato Il Presidente regionale promulga la seguente legge:

TITOLO

Istituzione del sistema regionale della formazione professionale

Art. 1.
Oggetto e ambito di applicazione

1. Con la presente legge la Regione Siciliana istituisce il sistema regionale della formazione professionale, di cui è disciplinato dall'articolo 117 della Costituzione e dall'articolo 10 della legge costituzionale n. 3, al fine di rendere effettiva la professionalità dei lavoratori, in attuazione dell'Unione europea per lo sviluppo della formazione professionale, strumento di crescita del lavoro, si svolge nel quadro della programmazione economica e tende a promuovere l'inclusione sociale, la partecipazione e l'organizzazione del lavoro : scientifico e tecnologico.

2. La presente legge concorre a garantire l'identità personale e sociale e della dignità della persona, e a promuovere le opportunità, in relazione alle condizioni sociali e di genere.

3. Per realizzare le finalità di cui all'articolo 117 della Costituzione determina l'allocazione delle risorse disciplinate dalla presente legge in base ai principi di sussidiarietà e adeguatezza della Costituzione anche mediante la partecipazione di soggetti privati, corpi intermedie

4. Le iniziative di formazione p

RIFERIMENTI

XVII Legislatura
Legge Regionale
n. 23 del 14 12
2019
(Art. 1)

G.U.R.S.

N. 57 Suppl.ord.
del 20.12.2019

COLLEGAMENTI

- [DDL ed Iter](#)
- [Intero atto](#)

servizio di interesse pubblico
sistema di interventi formativi
delle conoscenze teoriche e pratiche
ruoli professionali, rivolti
qualificazione, alla riqualificazione
all'aggiornamento ed al perfezionamento
quadro di formazione permanente.

Art. 2.

Sistema regionale della formazione

1. Al sistema regionale della formazione
afferiscono i seguenti percorsi:

a) percorsi di istruzione e formazione
durata non inferiore a 3 anni
diritto-dovere alla formazione per
qualifica professionale riconosciuta
europeo;

b) percorsi post qualifica che consentono
il conseguimento del diploma professionale

c) percorsi post diploma di istruzione
superiore (IFTS);

d) percorsi post diploma realizzati
superiori (ITS);

e) integrazione di percorsi formativi
del diploma di scuola secondaria
l'accesso a corsi ITS o universitari

f) azioni di orientamento formativo
misure di accompagnamento, con
prima accoglienza, all'acquisizione
della piena consapevolezza del
alla personalizzazione dei percorsi
all'orientamento, al monitoraggio
azioni sono svolte dalla rete di
informazione, accoglienza ed orientamento
istituti scolastici siciliani, e
negli organismi abilitati. Il numero
predetti servizi denominati servizi
il lavoro sono stabiliti dalla legge
l'istruzione e la formazione professionale
l'Assessore regionale per la formazione
il lavoro e la competenza
dell'Assemblea regionale siciliana
quanto possibile, la massima
orientamento e tutoring nella Regione

g) percorsi di formazione
lavorativo;

h) percorsi di formazione in apprendistato

i) percorsi di formazione con
lavoratori;

j) percorsi di formazione per
soggetti in condizioni di
socio-economica.

Art. 3.

Principi e finalità del sistema

1. La Regione, in coerenza dell'azione formativa professionale, persegue i seguenti obiettivi:

a) assicurare la diffusione territoriale e il costante miglioramento della qualità dei servizi;

b) favorire la possibilità di acquisizione di conoscenze e le competenze degli individui lungo l'arco della vita, garantendo l'effettiva scelta nella costruzione di percorsi professionali e imprenditoriali, e la capacità di inserimento e qualità del lavoro;

c) sostenere lo sviluppo della formazione contribuendo a rendere accessibile all'apprendimento per tutti, anche attraverso percorsi alternativi;

d) promuovere l'apprendimento per ogni persona alla fruizione di opportunità lungo tutto l'arco della vita e il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite;

e) facilitare lo svolgimento, in tutto il territorio, degli organismi di formazione, e la diffusione della cultura del sostegno all'autoimpiego;

f) incentivare l'educazione civica e la cultura del lavoro, e la partecipazione dei destinatari;

g) riconoscere ed incentivare i percorsi formativi professionali come funzionali al sistema produttivo, al quale la stessa deve essere funzionale, e innovativo;

h) favorire percorsi formativi alternativi, tirocini ed esperienze in altre tipologie degli stessi percorsi;

i) promuovere il dialogo con le parti sociali, nelle quali le competenze professionali si rinnovano attraverso attività di apprendimento e formazione continue;

l) favorire l'integrazione tra i percorsi della formazione professionale, e le competenze connesse al riconoscimento delle competenze informali e non formali;

m) adottare misure volte a facilitare l'occupazione (inserimento/reinserimento) e l'occupabilità (migliore spendibilità) di ogni persona e maggiore vicinanza al mercato del lavoro;

n) adottare misure che favoriscano anche durante il percorso lavorativo la specializzazione e riqualificazione delle esigenze del territorio;

o) realizzare percorsi di formazione e riqualificazione del personale e degli altri enti territoriali;

p) agevolare l'inserimento nei percorsi dei soggetti in condizioni di svantaggio e sociale, nonché dei soggetti attraverso azioni volte a garantire il successo scolastico e formativo del lavoro;

q) applicare i principi di trasparenza, di proporzionalità e di equità nella selezione degli enti e nell'assegnazione dei finanziamenti;

r) prestare particolare attenzione al principio di territorialità e di inclusione formativi nelle aree svantaggiate.

Art. 4.

Percorsi, qualifiche e diplomi

1. I percorsi di formazione professionale nei quali si realizza il diritto di accesso, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del presente articolo, hanno come fine comune di promuovere la crescita professionale dei giovani, incoraggiando il giudizio e l'esercizio della responsabilità sociale e potenziandone le competenze, l'attitudine all'uso delle nuove tecnologie e di una lingua europea, oltre l'aspetto del profilo formativo. Essi prevedono la qualifica di III livello EQF e il contenimento del fenomeno della dispersione nei percorsi, cui possono accedere i soggetti in uscita dalla scuola secondaria di primo grado o i percorsi realizzati nell'ambito di sistemi di alternanza scuola/lavoro, con percorsi di esperienze in azienda, o in appalti, per il diploma professionale di cui all'articolo 2 del legislativo del 15 giugno 2015,

2. I percorsi post qualifica che prevedono il conseguimento del diploma professionale di cui alla lettera b) comma 1 dell'articolo 2 del presente articolo, rivolti agli utenti in possesso di una qualifica finalizzata al conseguimento di una qualifica di IV livello EQF. Tali percorsi sono destinati a soggetti adulti che, avendo già ottenuto una qualifica, intendono approfondire le proprie competenze nel settore professionale di loro interesse, con una durata di un anno.

3. I percorsi post diploma di istruzione secondaria superiore (IFTS), di cui all'articolo 2, comma 1 del presente articolo, consentono il conseguimento del certificato di specializzazione

livello EQF; i percorsi post istituti tecnici superiori (ITS) comma 1 dell'articolo 2, conseguono il diploma di tecnico superiore di formare figure altamente specializzate per lo sviluppo economico. Il frutto della collaborazione tra scuola professionale, università e imprese

4. Con riferimento all'articolo 1 dell'Assessore regionale per la scuola professionale, entro 180 giorni dalla vigore della presente legge, il Consiglio regionale scolastico regionale regolamenta le modalità per lo svolgimento delle attività in possesso del IV livello di competenza per conseguire il diploma di scuola secondaria superiore e accedere ai corsi ITS. Parimenti, l'Assessore, d'intesa con la Commissione (CRUS) e sentito l'Ufficio di regolamenta, con proprio decreto, i percorsi diplomati ITS (V livello EQF) o corsi universitari. I decreti assessorili comma sono sottoposti al parere della Commissione legislativa dell'Assessore

5. Le azioni di orientamento formative alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 a sostenere sin dalla scuola secondaria processi decisionali orientati formativi, onde prevenire il fenomeno della dispersione scolastica dei destinatari, rinvii e qualificandone le competenze professionali

6. Fanno parte di questi interventi

a) le azioni di accoglienza che favoriscono la socializzazione iniziale dei destinatari attraverso le attività di accoglienza reciproca; l'illustrazione del progetto formativo, delle opportunità e dell'obbligo formativo/diritto alla formazione;

b) i percorsi di formazione orientati di orientamento iniziale ed interventi di consolidare la scelta del percorso; interventi che tendono essenzialmente a caratteristiche e le dimensioni del percorso; favorire la consapevolezza di sé e delle opportunità professionali, attitudini, valori e competenze; un'analisi della struttura della figura/qualifica di riferimento;

c) le misure di accompagnamento che costituiscono la fase conclusiva di orientamento. Obiettivo di tali misure all'utente l'acquisizione, a livello di competenze, concernenti lo sviluppo e gli obiettivi

7. I percorsi di formazione formativa lavorativa, di cui alla lettera f) del comma 2, hanno l'obiettivo di migliorare le competenze e degli adulti facendo acquisire

partecipazione ad interventi formativi necessarie per un inserimento nel mercato del lavoro. La parte formativa consente di facilitare l'accesso all'occupazione sulla base dei fabbisogni del mondo del lavoro e delle potenzialità individuali, accertate attraverso percorsi di orientamento.

8. I percorsi formativi in apprendistato di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 2, della legge regionale n. 10 del 2014, di età compresa tra i quindici e i ventisei anni, consentono di acquisire, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 29 giugno 2015, n. 81 e successive modificazioni, la qualifica o il diploma professionale, il diploma di scuola secondaria di secondo grado o la specializzazione tecnica superiore. I percorsi sono strutturati in modo da coniugare l'esperienza di lavoro in azienda con l'istruzione e la formazione, e sono disciplinati dalle istituzioni scolastiche e dalle istituzioni di regolamentazione dei settori professionali. Il percorso, che, nel merito, può promuovere l'adozione di un apposito catalogo regionale, è disciplinato, altresì, ai sensi e con le modalità previste dal decreto legislativo n. 81/2015 e successive integrazioni, i percorsi in apprendistato di ricerca e di ricerca e ricerca, nonché quelli per il conseguimento dell'accesso alle professioni o ai corsi di apprendistato di alta formazione, sono riservati ai soggetti di età compresa tra i ventisei e i trentacinque anni, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 45 del decreto legislativo n. 81 del 29 giugno 2015, n. 81. Ai predetti percorsi in apprendistato di ricerca e di ricerca sono stabilite con apposito provvedimento della commissione regionale competente e, limitatamente al settore ordinistico, del dipartimento regionale.

9. I percorsi di formazione continua di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 2, rivolti a soggetti occupati, hanno lo scopo di migliorare le proprie conoscenze e competenze in vista dei continui cambiamenti sociali, tecnologici e del mercato del lavoro, e di meglio collocarsi nel mercato del lavoro. I percorsi sono disciplinati dal principio del lifelong learning e sono disciplinati dall'articolo 10.

10. I percorsi mirati alle categorie di cui alla lettera j) del comma 1 dell'articolo 2, hanno lo scopo di favorire l'accesso al mondo del lavoro dei destinatari. Si articolano in percorsi di formazione e azioni finalizzate ad agevolare l'accesso dei lavoratori ai cambiamenti in atto e ad offrire opportunità di lavoro.

11. La Regione incentiva e disciplina l'attività di orientamento professionale, per la formazione professionale e universitaria, e promuove gli enti regionali e ne promuove l'attività attraverso l'erogazione di borse di studio.

Art. 5.

Competenze e certificazioni

1. Le competenze da acquisire

nell'ambito dei percorsi di riferiscono, di norma e salvo di alle qualifiche contenute nel re della Regione. Nella definiz: Regione tiene conto di quanto : nazionali sulla realizzazione (percorsi degli istituti profa formazione professionale, adott unificata ai sensi dell'articolo agosto 1997, n. 281, nonché dell di cui alla legge regionale 29 Regione adotta, altresì, appo riconoscimento e la certificazio informali e non formali.

2. La certificazione delle qua sistema regionale della formazio coerenza con gli strumenti: formalizzazione delle competenze prevede le seguenti attestazioni:

a) qualifica professionale: cert competenze previo accertamento esame finale. Fa riferimento al professionali IeFP e al reperto: regionali. È referenziata al II

b) specializzazione: certifi: competenze previo accertamento esame finale. Fa riferimento professionali regionali. Le comp di approfondire e ottimizzare le particolare area professiona professionale di riferimento. È VI o VII livello EQF;

c) diploma professionale: cert competenze previo accertamento esame finale, in riferimento professionali della IeFP. È refe

d) abilitazione e idoneità: cert competenze previo accertamento esame finale, in relazione a p: obiettivi che sono regolament: nazionali e/o regionali. Sono re o VII livello EQF;

e) attestazione di frequer l'acquisizione di specifiche co come esito il formale conseq professionale, specializzazione diploma professionale. Non sono

3. I percorsi di cui all'art: garantiscono il rispetto delle di competenza nazionali e regio: riconoscimento e della spendibi: ambito nazionale e comunitario.

4. Al fine di assicurare l'effe: parte dei destinatari e la dell'istruzione scolastica e formazione professionale le :

regionale sono avviate in cor
attività didattiche delle scuole

Art. 6.

Percorsi di istruzione e formazi

1. I percorsi di istruzione e
secondo ciclo sono finaliz
diritto-dovere all'istruzione e

2. I percorsi di IeFP offrono un
valutazione per competenze, co
specifiche attività laboratoria

3. L'iscrizione ai percorsi IeF
organismi accreditati per l'ero
di cui all'articolo 2, comma 1,
abbiano realizzato e comp
sperimentazione triennale di
istruzione e formazione prof
istituti professionali statali
integrativa.

4. La Regione favorisce le at
collaborazione con altre isti
secondarie di primo grado
professionale di cui al comma
attività di orientamento e forma
che non abbiano assolto all'obb
e supportarne il relativo conse

5. La Regione promuove la reali
recupero e lo sviluppo degli
strumenti per il recupero delle
degli apprendimenti negli stu
passaggio degli studenti da un :
ordine diverso mediante interver
si concludono con una
l'acquisizione delle conoscenze
al passaggio.

Art. 7.

Formazione tecnica superiore

1. I percorsi di Istruzione e I
(IFTS) e di Istruzione Tecnica S
nel sistema nazionale dell'is
istituiti per la formazione di t

2. La formazione tecnica superio
adulti, sia occupati che c
conseguimento del diploma intenc

3. La Regione provvede, nel risp
minimi delle competenze proprie
specializzato, agli atti di
formativa promuovendo figure p
processi innovativi e tecnologi
territorio.

4. La Regione incentiva la
università ed altri soggetti pub
creare sinergie operative nella
cui al presente articolo.

Art. 8.

Formazione regolamentata

1. Per formazione regolamentata: 2005/36/CE del Parlamento europeo settembre 2005, così come r 2013/55/UE del Parlamento europeo novembre 2013, si intende qualsivoglia formazione regolamentata orientata all'esercizio di una professione, consistente in un ciclo di studi che comprende sia una formazione professionale, sia una pratica professionale.

2. I corsi di formazione regolamentata sono erogati da enti di formazione accreditati dalla Regione. La formazione formativa e la formazione continua sono disciplinate dalla legge regionale.

3. Per la realizzazione delle attività di formazione regolamentata, il rilascio di attestazioni valide e la supervisione sono disciplinate dall'autorizzazione regionale rilasciata dalla Regione regionale competente.

4. L'Assessore regionale per la disciplina professionale disciplina con regolamento l'ammissione, la durata, le modalità di realizzazione dell'esame finale e la supervisione.

5. I commi 3 e 4 non si applicano alla formazione regolamentata che, in base a disciplinamenti in via esclusiva, è gestita dall'amministrazione regionale.

6. Con l'esame finale per la professione tecnica, qualora previsto dalla legge regionale, è rilasciata anche la relativa attestazione di cui all'articolo 3 della legge regionale.

Art. 9.

Tirocini ordinistici

1. Nell'ambito delle politiche comunitarie e della formazione e qualificazione professionale, la Regione favorisce le opportunità di tirocinio nelle professioni promuovendo lo sviluppo del praticantato obbligatorio o di tirocinio formativo professionalizzante non obbligatorio, in misura più adeguata per incrementare l'occupazione e favorire l'ingresso nel mondo del lavoro.

2. Il tirocinio non costituisce esperienza pratica in affiancamento del soggetto ospitante che consente al tirocinante di entrare nel mondo del lavoro, e offre un'opportunità di acquisire competenze e conoscenze tecniche, relazionali e trasversali tali da favorire l'ingresso nel mondo professionale e favorire l'ingresso nel mercato del lavoro.

Art. 10.

Formazione continua e permanente

1. La Regione promuove le condizioni per il diritto alla formazione lungo tutto il ciclo di vita.

particolare riferimento alle attività di rafforzare l'adattabilità del sistema professionale e la stabilizzazione del mercato del lavoro attraverso l'acquisizione di nuove competenze e l'aggiornamento di quelle possedute.

2. Su richiesta delle imprese, attraverso la cooperazione con enti e associazioni di formazione professionale, sono promosse attività occupate sia in regime di lavoro autonomo, finalizzate all'adempimento delle richieste dall'aggiornamento e dall'organizzazione organizzativi.

3. La Regione sostiene, altresì, iniziative permanenti, rivolte alla formazione indipendentemente dallo stato di occupazione, finalizzate all'acquisizione di competenze professionalizzanti che favoriscano l'occupazione occupazionali e la eventuale riqualificazione lavoro.

4. Nell'ambito delle proprie competenze, la Regione promuove lo sviluppo di forme e modalità di apprendimento continuo ed il lifelong learning di qualità di corsi ed attività di accesso libero in e-learning e (Online Courses).

Art. 11.

Catalogo regionale dell'offerta formativa

1. La Regione, al fine di rendere più trasparenti i potenziali destinatari e gli operatori del mercato di istruzione e formazione professionale, promuove attività relative ai percorsi formativi professionali delle pubbliche sul territorio regionale e del catalogo regionale dell'offerta formativa.

2. Il Catalogo dell'offerta formativa è articolato in sezioni per sezioni territoriali e contiene informazioni sulla qualifica professionale prevista, l'oggetto di certificazione, all'indirizzo dei destinatari, alle modalità di accesso, ai costi previsti, ai soggetti attuatori, alle sedi di svolgimento delle attività, all'iscrizione e ad eventuali requisiti partecipanti.

3. Il Catalogo dell'offerta formativa viene aggiornato triennale di percorsi formativi professionali e aggiornamenti annuali.

4. L'implementazione e le modalità di gestione del Catalogo dell'offerta formativa sono affidate all'Assessore regionale per l'istruzione professionale.

5. Allo scopo di rendere il sistema di istruzione e formazione efficiente, migliorando e ampliando l'offerta, vengono previste iniziative di promozione dell'offerta vengono previste iniziative di promozione dell'offerta attraverso l'aggregazione di enti mediante la costituzione di consorzi tra enti, ai quali possono partecipare scuole scolastici, imprese, filiera produttiva.

categoria, agenzie per il lavoro e centri di servizi professionali.

6. Il Catalogo dell'offerta formativa comprende i percorsi in tutto o in parte medianti le nuove tecnologie avanzate con attività di apprendimento a distanza.

7. Gli organismi di formazione professionale possono presentare proprie proposte di corsi di studio di tipologia di accreditamento e selezione dei candidati che viene stabilito dalle disposizioni di cui all'articolo 11.

Art. 12.

Modalità di accesso ai percorsi formativi

1. Al fine di coniugare i reali bisogni del mercato del lavoro e di rispondere con efficacia alle esigenze di produzione e del lavoro, la Regione Siciliana, attraverso il Repertorio delle qualificazioni professionali, istituito con decreto assessoriale del 2016,

2. L'accesso ai percorsi formativi di cui all'articolo 11 si realizza in via prioritaria rispetto ad altri percorsi dell'offerta formativa di cui all'articolo 11.

3. Al fine di garantire uniformità di criteri e quote territoriali dei fondi di cui all'articolo 11, la Regione Siciliana, attraverso le forme di premialità agli organismi di formazione professionale, promuove un alto indice di efficienza tra i percorsi formativi che hanno trovato inserimento nel mercato del lavoro e segnalazione di qualità ai sensi dell'articolo 19.

4. La Regione, ad esclusione dei percorsi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), promuove percorsi anche sotto forma di voucher formativi, personali o aziendali, da attivare con il contributo parziale delle spese di iscrizione, di cui all'articolo 11, professionale personalizzata, di cui all'articolo 11, competenze professionali e di cui all'articolo 11, l'accesso al mondo del lavoro.

5. Al fine di prevenire distorsioni del mercato del lavoro individuali e/o aziendali la Regione Siciliana, attraverso gli interventi di verifica e di monitoraggio della destinazione delle risorse erogate,

6. L'accesso ai percorsi formativi di cui all'articolo 11 si realizza, per i corsi della durata di cui all'articolo 11, alle duecento ore, preferibilmente attraverso voucher formativi, di tipologia di cui all'articolo 11, attivati da ciascun beneficiario di cui all'articolo 11, frequenza ai percorsi stessi, garantendo di cui all'articolo 11, accrescere le competenze e ad di cui all'articolo 11, rientro e la riqualificazione nei percorsi di cui all'articolo 11.

Art. 13.

Soggetti del sistema e albo degli organismi di formazione professionale

1. Fanno parte del sistema di cui all'articolo 11, professionale gli enti ed organismi di cui all'articolo 11.

accreditati che svolgano attività
cui all'articolo 2, nonché, in
sussidiarietà, gli istituti di
secondo grado professionali. Gli
privati che intendono partecipare
emanati dalla Regione devono
accreditamento previsto dalla legge
di presentazione dell'istanza di

2. È istituito presso il dipartimento
l'albo dei soggetti accreditati
di istruzione e formazione
all'albo abilitati all'erogazione
caso di cui al comma 3 dell'articolo

Art. 14.

Modalità di accreditamento

1. I criteri e i requisiti per i
soggetti di cui al comma 1
dell'articolo 86 della legge regionale
sono disciplinati con regolamento
con apposito decreto del Presidente
dell'Assessore per l'istruzione
professionale, previo parere della
legislativa permanente dell'Assessore

2. L'Assessore regionale per l'istruzione
professionale propone l'eventuale
dei requisiti di cui al comma 1,
di sviluppo del territorio, di
formativo e delle previsioni
comunitaria e statale in materia

3. Con proprio decreto, il
dipartimento regionale competente
dei soggetti accreditati, ne
disciplina le modalità di prevenzione
del mantenimento dei requisiti
provvede alla revoca in caso di
l'accREDITAMENTO. Costituiscono
tecnico-amministrative e le irregolarità
individuate dal decreto del
ottobre 2015, n. 25 e successive

4. Con delibera della Giunta regionale
le attività formative finalizzate
l'adattabilità e la capacità di
concerto con gli imprenditori
Commissione legislativa dell'Assessore
possono essere disciplinate
collaborazione sinergica con i

Art. 15.

Formatori e personale dipendente

1. I formatori ed il personale di
formazione professionale sono selezionati
dagli enti accreditati di cui al
fabbisogni fermo restando
contrattualizzare prioritariamente
professionali iscritti nell'elenco
regionale 10 luglio 2018, n. 10,
degli anni di servizio e dei titoli

2. Tutto il personale preposto a
all'articolo 2 deve essere in po
alle finalità formative, orga
percorsi di formazione.

3. Al personale docente è richi
inferiore al diploma di laurea,
docenza, salvo deroghe derivant
professionale dell'insegnamento
di istruzione secondaria acco
professionale certificata di altr
Gli istruttori pratici devono
qualifica professionale attinent
e di una documentata esperienza
settore professionale di riferir

4. Al fine dell'otteniment
dell'accreditamento di cui all'a
organismi di formazione po
all'applicazione del CCNL della
al rispetto delle vigenti normat

5. Al fine di assicurare omogene
formativa, tenuto conto della r
del personale operante nelle
istituito, con esclusiva final
dipartimento regionale competent
e del personale della formazione
regionale per l'istruzione e i
previo parere della competent
permanente dell'Assemblea regio
entro centottanta giorni dalla
della presente legge, le
organizzazione e tenuta del
applicazione, i soggetti già
all'articolo 5, comma 2, della
2018, n. 10 transitano di dirit
obbligo di iscrizione al suddett
a qualunque titolo assunti o cor
formazione, con eccezione dei sc

6. Ai fini del reclutamento del
di cui all'articolo 14 della leg
24, si applicano, fino al 31 dic
cui all'articolo 5 della legge
deroga ai requisiti di cui al co
presente comma dovrà esplicitar
iscrizione all'Albo a seguito
pubblica che sarà disposta c
competente entro 120 giorni dal
della presente legge. Il mancato
considerato equivalente a rin
soggetto ritenuto rinunciatario
registro di cui al comma 5,
richiesta dell'interessato.

7. Ai fini del successivo r
nell'Albo ad esaurimento, al pe
obbligo, a pena di decadenza, di
triennio, a specifica at
professionale, le cui modalità c
entro centottanta giorni dalla
della presente legge, dal

l'istruzione e la formazione
della competente Commissione
regionale siciliana.

8. I predetti percorsi di aggiornamento
a favore del personale di
lavoratori degli ex sportelli
dei requisiti previsti dalla legge
funzioni di docenza e tutoraggio

9. A decorrere dall'1 gennaio
transitano nel registro di cui a

10. Gli iscritti all'Albo che in
destinatari di un rapporto di lavoro
settori diversi da quello della
dichiarati decaduti dallo stesso

Art. 16.

Sistema di certificazione

1. La Regione, ai sensi del decreto
2013, n. 13, regolamenta i
validazione e certificazione delle
nella cornice dell'apprendimento
a valorizzare il patrimonio culturale
acquisiti dai cittadini favorendo
trasparenza e la spendibilità su

2. Il sistema di certificazione

a) garantire la trasparenza dell'
al fine della prosecuzione degli

b) favorire l'inserimento, la pe
mondo del lavoro, nonché lo svi

c) assicurare il riconoscimento
nazionale ed europeo delle competenze
contesti formali, informali o non

3. La Regione assicura la coerenza
le direttive e i regolamenti
garantirne il riconoscimento e l'
della Comunità europea.

4. Le certificazioni, rilasciate
anche parziale, di percorsi di
formazione professionale, costano
Hanno valore di credito formativo
delle competenze acquisite in
informali, nonché nell'ambito di
apprendistato.

5. La certificazione delle competenze
non formali e informali può essere
diritto agli operatori accreditati

6. La certificazione delle competenze
formali, attraverso la frequenza
continua e permanente, nonché
percorsi di istruzione e formazione
rilasciata dalle istituzioni di
accreditati di cui alla presente

7. In esito ai percorsi formativi degli enti ed organismi accreditati degli interessati, secondo la disciplina statale e delle relazioni Supplemento al Certificato Europeo 2018/646/UE del Parlamento europeo aprile 2018.

8. Le competenze acquisite anche innovative a distanza, inclusa valutazione e riconoscimento certificazione nell'ambito delle comunitaria e statale.

Art. 17.

Comitato per le politiche di formazione professionale

1. Al fine di garantire la massima formazione professionale, quale la coesione sociale, è istituito il Comitato per le politiche di formazione professionale della formazione professionale, o suo delegato, e i competenti dirigenti generali dei settori o loro delegati, dai rappresentanti sindacali e delle associazioni maggiormente rappresentative al settore da non più di tre esperti di settore.

2. Sono, inoltre, ammessi di diritto al Comitato il Garante regionale e il Garante per la tutela dei detenuti e per il loro reinserimento.

3. Il Comitato è nominato con decreto di istruzione e la formazione professionale, da emanarsi entro cento giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con la sua composizione, i compiti e le modalità di funzionamento.

4. Il Comitato, avuto riguardo al lavoro regionale, fornisce la programmazione del sistema delle politiche formative regionali e svolge le funzioni di osservatorio.

5. All'attuazione del presente articolo non sono impiegate risorse umane, strumentali e finanziarie, senza nuova legislazione vigente, senza nuova spesa di finanza pubblica. La partecipazione è gratuita.

Art. 18.

Programmazione del sistema di formazione professionale

1. La Regione programma ed organizza le attività della formazione professionale, tenuto conto dell'andamento del mercato del lavoro e del rapporto al quadro normativo comunitario e statale.

2. L'Assessore regionale per la formazione professionale, sentito il Comitato per le politiche di formazione professionale,

all'articolo 17, cura l'acprogrammazione ed il monitoraggio stessa, riferendo nel merito legislativa dell'Assemblea regio

Art. 19.

Clausola valutativa - Valutazione della formazione professionale

1. Il sistema regionale della sottoposto dalla Regione a specific ed efficacia, in coerenza con le guida nazionali.

2. Al fine di monitorare il sistema l'Assessore regionale per la formazione professionale presenta alla legislativa permanente dell'Assessorato relazione che fornisca informazioni sui soggetti formativi coinvolti, gli effetti rispetto:

- a) all'offerta formativa e alle
- b) al proseguimento in percorsi
- c) all'inserimento nel mondo del lavoro
- d) alla creazione delle condizioni fra sistema d'istruzione e formazione

3. L'Assessore regionale per la formazione professionale, entro dodici mesi dalla vigore della presente legge, l'efficienza e l'efficacia del sistema, con decreto, individua ed adotta criteri di valutazione della qualità della formazione con particolare riferimento alla competenza degli operatori, del livello di qualificazione formativa degli allievi, nonché l'efficienza erogazione didattica e ai risultati

4. Gli enti di formazione professionale, con cadenza almeno triennale, l'aggiornamento proprio personale sulla base delle indicazioni dell'Assessorato regionale dell'istruzione professionale, d'intesa con le parti competenti, dei relativi oneri si provvedono ai rapporti interprofessionali e al contributo in materia.

5. Per le finalità di cui all'articolo 17, l'Assessore regionale per la formazione professionale disciplina con propri regolamenti i requisiti per la individuazione dei percorsi formativi, anche avvalendosi dell'esperienza esterna reso da soggetti specializzati, e la segnalazione dei percorsi formativi

Art. 20.

Sistema informativo

1. La Regione, nel rapporto con la pubblica amministrazione ed i soggetti

sistema dell'istruzione e dell'attuazione di idonee misure di semplificazione e di strumenti telematici (information technologies) a disposizione del Governatore per garantire una efficiente gestione secondo modalità da definirsi con il parere dell'Assessore regionale per l'istruzione professionale, in coerenza con la digitalizzazione della pubblica amministrazione del Governo regionale.

2. All'attuazione del presente articolo sono destinati le risorse umane, strumentali e finanziarie della legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 21.

Formazione a favore dei dipendenti della amministrazione

1. La Regione promuove e sostiene la formazione continua dei dipendenti degli enti pubblici e degli amministratori anche in collaborazione con enti di ricerca pubblici e le università e degli enti locali.

Art. 22.

Modifiche dell'assetto dipartimentale del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione

1. Alla Tabella A della legge regionale n. 10 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale sono sostituite le seguenti: Tabella A del Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'istruzione superiore e dello studio - Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale. .

2. Nel quadro delle attribuzioni di cui alla lettera h) della legge regionale n. 10 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni, i Dipartimenti regionali di cui al comma 1 operano nella loro competenza in base alle vigenti disposizioni secondo l'articolazione organica delle strutture e la specificazione di cui al comma 2 di ciascuna di esse da determinarsi con il parere dell'Assessore regionale di entrata in vigore dalla presente legge di cui all'articolo 11, comma 2 della legge n. 20 del 2003, nel rispetto delle attribuzioni di cui al comma 1.

3. Per l'immediata attuazione del presente articolo, senza pregiudizio per la continuità e l'attività dell'Autorità di Gestione del Dipartimento regionale di mantenere a tal fine in capo al Dipartimento regionale di formazione professionale, nelle procedure previste dal comma 2, del presente articolo, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 10 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni dell'Assessore regionale per l'istruzione professionale sono adottate, se necessario, le determinazioni di cui al comma 1 di transitoria ripartizione delle risorse logistiche e strumentali dell'Assessorato regionale.

regionali di cui al comma 1 non
a ciascuno di essi delle pe
correlative strutture previste
della Regione 27 giugno 2019
occorrente, la dipendenza
interdipartimentale ed imparter
applicativi per l'aggiornament
medesimo PO F.S.E. 2014/2020 eve
al presente articolo.

4. Gli incarichi di direzione de
cui al comma 1 sono attribuiti:
all'articolo 11, commi 4 e 5,
20/2003, fermo restando, sinc
l'incarico di direzione e l'
struttura di massima dimensione
dell'istruzione e della
anteriormente determinati.

5. Gli oneri aggiuntivi derivant
incarico di dirigente generale c
con decorrenza dell'esercizio
copertura nell'ambito della r
capitolo 212019.

Art. 23.

Finanziamento del sistema di fo

1. Gli interventi di cui agli au
riscontro nell'ambito delle risc
2014-2020 per i corrispondenti c
specifici fondi comunitari e
interventi di cui all'articolo c
nella missione 4, programma 6, c
bilancio della Regione per
nell'ambito delle risorse dispor

2. Le disposizioni della present
o maggiori oneri a carico del
eccezione di quanto previsto dai

3. Per le finalità della pres
altresì, destinati i fondi SIE.

Art. 24.

Disposizioni transitorie e final

1. La legge regionale 6 marzo 19
data di entrata in vigore della
l'efficacia degli atti e de
applicazione della stessa.

2. Nelle more dell'adozione
all'articolo 14, comma 1, rima
Presidente della Regione 1 ottok

3. Rimane ferma l'applicazion
statali che disciplinano specif
interventi formativi.

Art. 25.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubbl:

della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque
farla osservare come legge della